s de

SEZIONE III. Dell'oggetto del contratto. [1346-1349]

1346. Requisiti.
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (cfr. 1418).

1347. Possibilità sopravvenuta dell'oggetto. 134/. Possibilità sopravvenuta dell'oggetto.

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva (cfr. 1353) o a termine (cfr. 1184) è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della socialezza del termine.

1348. Cose future.

1348. Cose future.

La prestazione di cose future (cfr. 820, 1472) può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge (cfr. 458, 557, 771, 2823).

1349. Determinazione dell'oggetto.

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con eggo apprezzamento. Se minima. parti-vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se marca la determinazione del terzo o se questa è manse stamente iniqua o erronea, la determinazione e la ta dal giudice (cfr. 778, 1287, 1473).

La determinazione rimessa al mero arbitrio de terzo non si può impugnare se non provando la sui mala fede. Se manca la determinazione del terzo le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo (cfr. 631, 1418).

è nullo (cfr. 631, 1418).

e nuilo (cir. 051, 1416). Nel determinare la prestazione il terzo devete ner conto anche delle condizioni generali della pro-duzione a cui il contratto eventualmente abbiante. rimento.